

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

| | Pag. |
|--|------|
| Saluto al Presidente Grandi | 77 |
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » | 78 |
| Concessione di abilitazione <i>ad honorem</i> all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico. | 79 |
| Disegno di legge (<i>Approvazione</i>): | |
| Disposizioni riguardanti la Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ». | 78 |
| Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>): | |
| Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra | 80 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Disciplina delle Mostre d'arte antica. | 80 |

La riunione comincia alle 11.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Biggini, Bonucci Mario, Di Stefano Bernardino, Micheli, Michelini e Zangara, e che da oggi partecipa ai lavori della Commissione il camerata Balzarini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto al Presidente Grandi.

PRESIDENTE esprime la viva gioia della Commissione per la nomina del Conte Grandi a Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

La Camera ha iniziato i suoi lavori sotto la guida impareggiabile del Presidente Ciano. L'occhio del Duce ha fatto sì che nel nuovo Capo siano ancora garantiti ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni quell'autorità, quel prestigio e quella agilità che riflettono l'ambizione di tutti i Consiglieri nazionali, di lavorare utilmente, con animo fascista, nell'orbita delle istituzioni del Regime.

È sicuro di interpretare il sentimento della Commissione esprimendo al nuovo Presidente, illustre e caro camerata, il più vivo compiacimento per la sua designazione e la certezza di un fecondo lavoro sotto la sua ispirazione e la sua guida.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani ». (458)

CALZA BINI, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge del 14 aprile 1927-V fu istituito in Casola Valsenio l'Ente « Casa di Oriani », con un contributo dello Stato di 6 mila lire annue, elevato poi a 30 mila lire; e che contemporaneamente anche i comuni della provincia di Ravenna deliberarono di contribuire, per un periodo di 10 anni, al funzionamento dell'Ente. Scaduto, col 31 dicembre 1938-XVII, l'impegno dei comuni, è apparso opportuno apportare una modificazione al decreto istitutivo, non soltanto per confermare la misura del contributo governativo, ma anche per precisare l'obbligatorietà dei contributi comunali; a ciò provvede, appunto, l'odierno disegno di legge, che mira ad assicurare il funzionamento dell'Ente intitolato al nome del grande italiano e di cui, pertanto, è chiaro l'alto valore morale.

Sarebbe stato forse più pratico stabilire, insieme con l'obbligatorietà, l'entità dei contributi comunali, al fine di evitare eventuali elusioni dello spirito della legge; è tuttavia certo che l'intervento del Prefetto della Provincia, d'accordo col Ministero delle finanze, farà sì che i comuni possano stanziare erogazioni adeguate.

PRESIDENTE ritiene che il carattere generico della disposizione sia reso indispensabile dal fatto che molti comuni, avendo superato i limiti della sovrimposta, sono sotto la tutela della Commissione centrale per la finanza locale, e non potrebbero iscrivere in bilancio spese non obbligatorie. La buona volontà dei comuni medesimi e l'interessamento delle gerarchie locali potranno assicurare contributi adeguati.

Pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni riguardanti la fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ». (465)

LEPORE, *Relatore*, mette in rilievo l'importanza giuridica e, soprattutto, l'alto significato ideale del provvedimento, che pone sotto l'egida dello Stato l'importante istituzione, destinata a rendere sempre più vasta e profonda la conoscenza dell'opera di Gabriele d'Annunzio.

Il patronato dello Stato sul Vittoriale degli Italiani scioglie un voto di riconoscenza della Nazione tutta verso il suo Poeta soldato e assicura una perpetua vitalità alla memoria di d'Annunzio, alla efficacia educativa della sua spiritualità solare ed eroica. Se — infatti — quale scrittore e quale poeta puro il d'Annunzio compì in un certo senso la europeizzazione della nostra letteratura, liberandola dai residui di un accademismo e di un classicismo tradizionale, quale cantore eroico egli accolse e potenziò la missione profetica della poesia italiana che va dall'Alfieri al Carducci, accendendo i cuori dei giovani e stando in essi un'ansia di opere e di gloria. Allora, rievocando la gesta garibaldina e più tardi, con le *Canzoni d'oltremare*, l'età eroica passata e contemporanea, egli annunciò la necessità di imprese guerresche, di conquiste imperiali, di redenzioni sublimi, preparando il vaticinio che espresse poi nella Canzone di Quarto, alla vigilia della grande guerra, nella quale auspicò una più grande Italia e un suo più alto destino.

Questo suo civismo raggiunse il più eccelso grado di poesia nelle gesta che ispirò e di cui egli stesso fu protagonista ed eroe: le incursioni marinare sulle coste avversarie, la Beffa di Buccari, che ci ricorda un altro eroe caro a tutti noi e a tutta la Nazione, i voli su Trieste e su Trento, su Cattaro, su Vienna, gli assalti del Veliki Kribak, del Faiti e dell'Ermada, il sacrificio consumato e la fatica sopportata senza sconforto e senza stanchezza, sono i canti più belli del Poeta, sono le *Laudi* veramente immortali della vita e degli eroi. Ma sopra tutte le altre imprese, per il contenuto rivoluzionario, per il significato garibaldino, per la tragedia dell'epilogo, per le conseguenze felici, fu senza dubbio l'azione fiumana che mostrò all'Italia e al mondo un primo esempio dell'audacia tenace e della spregiudicatezza dello squadristo fascista.

Nel rifugio, dove visse gli ultimi anni e che oggi ne accoglie l'arca immortale, il Poeta adunò, intorno alla vecchia villa,

memorie medioevali ed imperiali, reliquie di martiri e di guerra, le aquile di Aquileia e i pugnali di Ronchi, i segni argentei di Trieste e i leopardi di Dalmazia, la prora prodigiosa della nave, la Porziuncola e le salme dei suoi eroi, e creò quel Vittoriale degli Italiani che perpetuerà la memoria del suo genio e indicherà e chiarirà agli studiosi d'ogni parte il segreto del suo spirito multiforme ed il segreto della sua fatica titanica.

Così grande tesoro di arte, di cultura, di storia, di sangue, così originale documento della età nostra fortunosa ed eroica passa sotto l'egida dello Stato con l'odierno provvedimento, che non può non essere accolto con commossa riconoscenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in votazione i tre articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di abilitazione « ad honorem » all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico. (464)

POMPEI, *Relatore*, osserva che l'odierno disegno di legge è in rapporto col Regio decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, col quale, oltre al sistema stenografico Gabelsberger-Noë, sono stati ammessi nell'insegnamento della stenografia i sistemi nazionali Cima e Meschini. Già in precedenza fu concesso al prof. Meschini il diploma di abilitazione *ad honorem*: lo stesso provvedimento è adottato oggi, per ragioni di equità, per il prof. Cima, ed esteso anche ai professori Prete Giuseppe e Cerchio Carlo, appassionati cultori e divulgatori del sistema Cima, i quali furono anche membri della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per titoli all'insegnamento di stenografia,

D'altra parte, considerato che molti professori di stenografia, attualmente in funzione ed abilitati soltanto all'insegnamento del sistema Gabelsberger-Noë, sono sforniti del titolo di studio necessario per essere abilitati all'insegnamento di tutti e tre i sistemi di

stenografia, si stabilisce che il Ministero dell'educazione nazionale possa, in via eccezionale e transitoria, ammetterli all'esame di integrazione.

Quanto alla formulazione dei singoli articoli del disegno di legge, propone i seguenti emendamenti di carattere formale.

All'articolo 1, subito dopo le parole: « ai professori Prete Giuseppe e Cerchio Carlo cultori del sistema stesso », sopprimere la frase: « chiamati a far parte della Commissione del concorso a titoli di cui al Regio decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759 »; precisazione che appare superflua;

all'articolo 2, sostituire all'attuale dizione dell'ultimo periodo: « A tal fine oltre agli altri documenti di rito gli interessati dovranno produrre il diploma originale di abilitazione all'insegnamento della stenografia »; l'altra: « A tal fine oltre agli altri documenti di rito gli interessati dovranno produrre il diploma originale da essi posseduto, che li abilita all'insegnamento della stenografia »;

all'articolo 3, dove è detto che i candidati agli esami di abilitazione dovranno sostenere « le prove orali e la lezione », inserire subito dopo la congiunzione la parola « svolgere », in modo che l'articolo resti formulato nel modo seguente:

« I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai sensi del precedente articolo, dovranno sostenere nei soli riguardi dei sistemi o del sistema per i quali non siano abilitati la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, le prove orali e svolgere la lezione di cui al vigente programma di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia ».

CAPRINO chiede perchè debba esser tolto, nell'articolo 1, l'accento alla Commissione di concorso di cui hanno fatto parte i professori Prete e Cerchio, ai quali la legge ha voluto riconoscere una particolare benevolenza, rispetto ad altri cultori del sistema.

POMPEI, *Relatore*, ripete che la precisazione appare superflua in una disposizione legislativa.

PRESIDENTE pone in votazione i tre articoli del disegno di legge con gli emendamenti del Relatore.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Protezione del patrimonio artistico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra. (466)

PRESIDENTE, comunica che, data l'importanza del disegno di legge e la opportunità che esso sia chiarito in alcuni punti fondamentali, ha ritenuto di interpellare il Ministero sulla possibilità di concretare alcuni emendamenti formali, specialmente ai primi articoli.

Potrebbe determinarsi, infatti, una dissonanza tra la definizione degli oggetti di interesse artistico, adottata in occasione della elaborazione della legge generale sulla protezione delle antichità, e la dizione dell'attuale disegno di legge. In realtà, se nelle disposizioni sulla tutela in tempi normali si è insinuato il concetto di una definizione molto vasta, a più forte ragione questa definizione deve essere inserita nella nuova legge e, se mai, resa anche più ampia, in quanto le cose di interesse artistico, che debbono essere protette con dispendio delle Amministrazioni pubbliche e dei privati, debbono essere veramente di eccezionale interesse.

Appunto per concordare tali emendamenti, ravvisa la utilità di rinviare la discussione del disegno di legge a una prossima riunione.

Mette a partito la proposta di rinvio.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle Mostre d'arte antica. (459)

MICHETTI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge contiene tre parti ben distinte: la disciplina delle Mostre d'arte antica all'estero, quella delle Mostre dello stesso tipo in Italia e quella delle Mostre organizzate con opere di proprietà privata.

Per quanto riguarda le Mostre di arte antica all'estero, le disposizioni proposte potrebbero apparire di un eccessivo rigore e gravi di inconvenienti, specialmente per quel che riguarda la propaganda di italianità, attraverso le opere d'arte, all'estero, e la reciprocità con le altre nazioni, le quali, non ricevendo più i nostri capolavori, non invierebbero i loro.

A questo proposito, però, è da osservare che l'Inghilterra non invia in modo assoluto all'estero opere d'arte di proprietà dello Stato; così pure la Germania e la Spagna, mentre la Francia le invia soltanto se ne ri-

ceve a sua volta, e generalmente è molto rigorosa nelle sue richieste. Soltanto con i Musei degli Stati Uniti vi è attualmente una intesa di collaborazione, ma questa collaborazione sarebbe destinata a terminare, perchè i Musei americani sono comunali e quei Comuni trattano con gli Stati stranieri come enti privati.

Se si pensa, poi, alle gravi preoccupazioni che, nelle odierne circostanze, desta il ritorno in patria delle opere d'arte che si trovano attualmente negli Stati Uniti, alla Esposizione di San Francisco e alle Mostre di New York e di Chicago, non si può non convenire sulla opportunità e sulla legittimità del rigore delle norme previste dal disegno di legge.

Una maggiore gravità assume, invece, questo rigore in rapporto alle Mostre d'arte antica nell'interno del paese, che non potrebbero essere più di una all'anno per le opere di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente e istituto legalmente riconosciuto. Questa restrizione, secondo il Ministro, è giustificata dal numero eccessivo di Mostre locali organizzate in questi ultimi tempi, le quali, mentre possono costituire un impoverimento dei vari Musei, possono anche perdere gran parte del loro interesse turistico.

È da rilevare, però, che — mentre, a parere di alcuni tecnici, le opere non subiscono alcun danno nei necessari trasferimenti — Mostre come quella Medicea a Firenze o come quella del Settecento veneziano a Venezia, organizzate con opere ed oggetti d'arte esistenti nelle due città, non solo non hanno nociuto al prestigio dei Musei, ma hanno contribuito e contribuiscono a dare un concetto di un determinato momento della vita di quei due grandi centri. E occorre pure pensare che non sarebbe possibile ottenere dai vari enti civili e religiosi, che le posseggono, le varie opere, se esse non fossero destinate appunto a Mostre organiche.

Il criterio dovrebbe, dunque, essere, in questo campo, meno rigido: a tale considerazione, appunto, si ispira l'emendamento da lui presentato per l'aggiunta di un articolo 4-bis e del quale dà lettura:

« In deroga al disposto del precedente articolo 4 il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quelli delle finanze, delle corporazioni e della cultura popolare, potrà, eccezionalmente, autorizzare nell'interno del Regno esposizioni o mostre che tendano ad individuare un determinato periodo della vita di una città o ad illustrare un determinato ciclo artistico, sempre che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le opere da esporre di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro Ente o Istituto legalmente riconosciuto si trovino in prevalenza nella città stessa ove la mostra avrebbe sede.

«Le relative domande dovranno pervenire al Ministro per l'educazione nazionale entro il mese di ottobre di ciascun anno».

Per quel che riguarda le Mostre organizzate con opere di proprietà privata, le disposizioni del disegno di legge possono esser considerate molto larghe, in quanto si limitano a stabilire la preventiva autorizzazione da parte dello Stato. Se mai, si potrebbe raccomandare che l'interpretazione delle norme sia mantenuta sempre in questo spirito di larghezza.

Circa le Mostre di manoscritti, incunaboli, libri rari, il criterio adottato dal disegno di legge è pienamente accettabile, perchè soltanto le Biblioteche possono dare le necessarie garanzie per la conservazione di documenti così preziosi e così facilmente soggetti a danneggiamenti.

FANTECHI ritiene anch'egli che disposizioni di carattere così deciso e preciso possano — come ha accennato il Relatore — urtare contro molte ragioni di carattere propagandistico e di reciprocità. Si tratterebbe, quindi, di trovare una giusta misura fra i due estremi: quello attuale del nessun controllo e della assoluta larghezza, e quello restrittivo precisato nell'articolo 1 della legge; e fra i due estremi è da preferirsi decisamente il criterio restrittivo. Per quanto riguarda invece l'articolo 4, relativo alle Mostre nell'interno del Regno, plaude all'emendamento proposto dal camerata Michetti, perchè effettivamente la disposizione dell'articolo gli sembra eccessiva. Vi sono grandi centri artistici e turistici, come Venezia e Firenze, i quali, senza ricorrere alla mobilitazione di opere dall'estero o allo svuotamento di musei di altre città, hanno la possibilità di organizzare delle Mostre antiche quasi annuali. A Venezia e a Firenze, anzi, si è provveduto all'allestimento di palazzi appositi per tali Mostre, e ciò rappresenta uno sforzo che ha incontrato il plauso generale e che non può non essere incoraggiato, anche come opera di propaganda e come richiamo degli stranieri.

Ritiene, quindi, che la possibilità di organizzazione di Mostre del genere debba essere mantenuta per le città che sono in grado di offrirle, dato — poi — che le opere non si danneggiano nello spostamento, anzi in un certo senso se ne avvantaggiano, perchè esso dà

occasione a un lavoro di ripulitura, di sistemazione delle cornici. A tal uopo l'emendamento Michetti potrebbe essere approvato, togliendone la parola: « eccezionalmente », che verrebbe essa stessa a porre una limitazione.

MICHETTI, *Relatore*, accetta.

GOFFI conviene che, malgrado il grande successo delle Mostre italiane all'estero (quella di Parigi ha perfino influenzato la moda), il pericolo connesso col trasporto delle opere d'arte è tanto grande da giustificare i divieti sanciti dal disegno di legge. Si associa all'emendamento del camerata Michetti per le Mostre nell'interno del Regno, ma non può non rilevare che la loro organizzazione non è esente da taluni degli inconvenienti lamentati dal Ministero. Nè sono ingiustificate le preoccupazioni per i danni che alle opere d'arte possono derivare dai loro spostamenti e che non sono compensati da eventuali ripuliture o restauri. Egli stesso ha potuto farne la constatazione in occasione della Mostra di Parigi. Comunque, il numero delle Mostre regionali potrebbe essere limitato a due o tre all'anno.

BRASS aderisce alle osservazioni fatte sulla sostanza della legge, ma, a proposito della limitazione del numero delle Mostre d'arte annuali nell'interno del Regno, stabilita dall'articolo 4, si chiede se sia opportuno precisarla in una disposizione legislativa, mentre il Ministero ha tutti i poteri per apprezzare, di anno in anno, a seconda delle varie circostanze, la convenienza della organizzazione di una o più Mostre interne. Meglio, dunque, sarebbe mantenere il termine proposto dalla legge per la richiesta delle autorizzazioni e stabilire che, entro un determinato periodo di tempo, il Ministero decida, annualmente, quante Mostre nell'anno successivo si possono tenere in Italia.

PRESIDENTE osserva che la legge si ispira a concetti così restrittivi perchè vuol essere una altronde invocata reazione a una politica molto facile delle Mostre. Per decenni e decenni non si era mai fatta una Mostra italiana all'estero. Dopo il successo della prima, organizzata per ragioni di ordine superiore, le Mostre d'arte italiana all'estero erano divenute una consuetudine. Lo stesso si è verificato per le Mostre interne, di cui può ricordarsi quella del Ritratto italiano, nel 1911, a Firenze, che richiamò in Italia visitatori da tutto il mondo, appunto per la sua novità e per la sua eccezionalità. Anche ai fini per nulla secondari dell'avvaloramento turistico del nostro patrimonio d'arte, una

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

certa rarefazione delle Mostre è utile; e, d'altro canto, bisogna riconoscere che le ripuliture e i restauri dei quadri che si espongono, utili, certo, ai fini della conservazione, sono purtroppo ampiamente ripagati dai danneggiamenti, trattandosi generalmente di materiale vecchio e tarato.

Tuttavia, se la legge è, nel suo spirito, rigorosa, ciò non esclude che, nella sua interpretazione da parte degli uffici ministeriali, tale rigore possa essere attenuato. Si tratta di trovare nella lettera qualche cosa che renda possibile questo: a tal fine il Ministero accetta una nuova formulazione dell'articolo 4, in luogo dell'emendamento proposto dal Relatore, di cui è stata già data lettura.

Pone, intanto, in votazione gli articoli sui quali non vi è discussione.

(Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati).

All'articolo 4, un primo emendamento, di forma e di sostanza, riguarda il primo comma, nel quale all'attuale dizione: « Nell'interno del Regno non può essere tenuta più di una Mostra o Esposizione all'anno con opere d'arte antica di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente e istituto legalmente riconosciuto », dovrebbe esser sostituita l'altra: « Nell'interno del Regno non può essere tenuta ogni anno più di una Mostra o Esposizione nazionale », ecc.

FANTECHI chiede che cosa debba intendersi per mostra « nazionale ».

PRESIDENTE nota che il concetto è chiarito nel resto dell'articolo, il quale, per conciliare il testo ministeriale e l'emendamento del Relatore, sarebbe così formulato:

« Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale, in numero non maggiore di una ogni anno, soltanto nel caso in cui le opere da esporre siano specialmente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in assoluta prevalenza nella città dove la Mostra avrebbe sede ».

Avverte che il Ministero è intransigente sulla limitazione a una del numero delle Mostre e che, comunque, nella nuova formulazione dell'articolo rientrano Mostre come quella Medicea o quelle di interi cicli di pittura regionale.

MICHETTI, *Relatore*, si chiede perchè, dato che per tutte le Mostre è necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, debbano essere stabiliti criteri così rigidi e una limitazione così categorica. In-

fatti, un anno possono eventualmente ritenersi opportune tre Mostre; un altro anno una o nessuna. Egli è, per ciò, d'accordo con la formulazione generale dell'articolo proposta dal Ministero, ma trova troppa dura la limitazione a una sola mostra annuale.

PRESIDENTE osserva che il Ministero ha accolto parzialmente i concetti espressi nell'emendamento del Relatore, che mirava a un allargamento delle disposizioni sulla organizzazione delle Mostre interne. Più in là non ha creduto di potere andare, perchè — attraverso queste Mostre locali — si sarebbe frustrato lo spirito della legge. Se il nuovo testo dell'articolo 4, proposto dal Ministero, non è accolto dalla Commissione, sarà necessario sospendere la discussione per sentire il parere del Ministero stesso.

FERA ritiene che, data la delicatezza e l'importanza delle considerazioni sinora esposte, non sia opportuno approvare il disegno di legge in una forma di transazione tra i due emendamenti e che, invece, sia necessario informare il Ministero del preciso pensiero della Commissione.

La Commissione, in sostanza, consente nei criteri generali del disegno di legge e in quelli restrittivi adottati per le Mostre all'estero, che sono ampiamente giustificati; ma pensa che eguale rigore non debba essere sancito, in senso assoluto, per le Mostre interne, non soltanto per i motivi illustrati dai camerati, ma anche per una ragione di alto valore spirituale: che cioè l'arte, in Italia, deve restare soprattutto uno strumento di risveglio e di propaganda.

Il Ministro, valutando tutte le considerazioni di ordine artistico, turistico e politico, potrà trovar modo di venire incontro ai desideri della Commissione; di qui l'opportunità del rinvio della discussione dell'articolo 4, per concordare il nuovo testo.

FANTECHI insiste sul concetto che la Commissione non è contraria al provvedimento di legge e, anzi, vi plaude perchè, se è vero che il Ministero può, in sede amministrativa, con provvedimenti diretti, decidere circa l'opportunità o meno di questa o quella Mostra, elementi e influenze varie possono rendere meno agevole la scelta tra le città che le chiedono. Ma l'inflazione delle Mostre è pericolosa anche dal punto di vista turistico; si tratta, per ciò, — come ha già detto — di trovare una giusta misura. Quella proposta nel nuovo testo dell'articolo è forse troppo restrittiva e perciò, una volta che la Commissione è entrata nell'ordine di idee di invitare il Ministero a riprendere in esame questa

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

disposizione, si potrebbe suggerire al Ministero stesso l'opportunità di adottare un criterio un pò più largo, pur confermando il principio che una limitazione è necessaria e che questa limitazione deve essere precisata nel testo della legge.

Ci possono essere annate e circostanze tali da indurre il Ministero a largheggiare e altre a limitare: bisognerebbe affermare nella legge questo principio, dando al Ministro la possibilità di rendersi conto delle particolari esigenze.

Comunque, egli proporrebbe, almeno, di elevare a due il numero delle Mostre locali annuali.

BRASS ricorda che, oltre all'interesse turistico, le Mostre regionali ne hanno uno specifico per gli studiosi, perchè consentono di presentare, organicamente raccolte, le opere disperse, in chiese e altrove, di artisti anche non di primissimo piano, ma degni di più vasta conoscenza e apprezzamento. Qualche Mostra regionale in più non è, dunque, inopportuna.

CALZA BINI non nega l'utilità, dal punto di vista turistico, di Mostre riassuntive, capaci di richiamare pubblico in una o due grandi città; ma occorre pure considerare che vi sono moltissime altre città italiane, che possiedono capolavori d'arte e che, col sistema delle esposizioni su larga scala, vedrebbero deviato, con loro danno, il flusso dei visitatori verso alcuni centri soltanto. Egli è, per ciò, favorevole al criterio restrittivo e crede che una Mostra nazionale, già prevista dalla legge, e almeno due Mostre regionali siano sufficienti. Il viaggio delle opere d'arte non è vantaggioso, perchè basta un piccolo urto per provocare danni a vecchi quadri, che non sono più nelle condizioni di conservazione desiderabili.

MANCINI GUIDO è di opinione che si potrebbe rendere più elastica la formula: «una ogni anno», dicendo: «normalmente una ogni anno».

PRESIDENTE osserva che il Ministero desidera avere nella legge una norma di riferimento precisa.

MICHETTI, *Relatore*, crede che la proposta del camerata Fantechi di due Mostre locali, in aggiunta a quella nazionale, sia accettabile. Quanto ai rilievi del camerata Calza Bini, osserva che le Mostre, che riuniscono opere di uno stesso autore e di uno stesso ciclo, permettono valutazioni ben diverse da quelle dei quadri isolati. Inoltre, in

Regime fascista, quando si cerca di mettere il popolo a contatto, anche, di ogni manifestazione dello spirito, la Mostra è un mezzo di far vedere le opere a chi non ha molti mezzi per viaggiare e non può andare a cercarle nelle singole sedi; e se ne giovano molto le scolaresche, i Dopolavoro, e il popolo ha modo di apprezzare quella che è stata nei secoli l'arte italiana.

Un criterio più restrittivo del minimo di due Mostre annuali di carattere locale non potrebbe essere accettato, tanto più che anche per queste due Mostre è sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero.

PRESIDENTE, riassumendo la discussione sin ora svoltasi, rileva che, secondo la proposta del camerata Fantechi, accettata dal Relatore, perchè le Mostre locali siano due, anzichè una, ogni anno, il nuovo testo del secondo comma, da lui testè letto, risulterebbe così formulato:

«Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro dell'educazione nazionale in numero non maggiore di due ogni anno, soltanto nel caso in cui le opere da esporre siano specialmente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in assoluta prevalenza nella città dove la Mostra avrebbe sede».

FANTECHI preferirebbe che nel nuovo testo dell'articolo fosse riprodotta la definizione che di queste Mostre è data nell'emendamento Michetti, perchè il termine «locale» è troppo generico. Una Mostra locale, infatti, può assumere talvolta un valore universale, superiore anche a quello della Mostra nazionale; con la formula dell'emendamento Michetti si precisa, appunto, il carattere di tali Mostre, che tendono ad individuare un periodo della vita di una città o ad illustrare un determinato ciclo artistico.

PRESIDENTE non ritiene assolutamente necessaria la precisazione, perchè Mostre del genere, come quella Medicea, sono implicitamente incluse anche nella dizione ministeriale.

Propone, comunque, di rinviare ad altra riunione la discussione sull'articolo 4, perchè nel frattempo si possa interpellare il Ministero sulle proposte di emendamento della Commissione al nuovo testo.

(Il rinvio è approvato).

Pone in votazione i successivi articoli.

(Sono approvati gli articoli 5, 6 e 7).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GOFFI, all'articolo 8, segnala l'opportunità che oltre le mostre o esposizioni di artisti viventi, cui esso si riferisce, siano anche escluse quelle che precedono le vendite e che, pertanto, non hanno carattere culturale, ma semplicemente commerciale. Con un'aggiunta alla fine del periodo l'articolo sarebbe così formulato:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle mostre o esposizioni di opere

di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, nè alle mostre o esposizioni a scopo commerciale ».

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo con l'emendamento del Consigliere Goffi, di cui era stata data conoscenza al Ministero e che era stato da questo accettato.

(È approvato).

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazioni al Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, sulla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani ». (458)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 721, relativo alla istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » è modificato nel modo seguente:

La « Casa di Oriani » provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo annuo di lire 30,000 a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;

c) con i contributi obbligatori di tutti i comuni della Provincia di Ravenna e, in genere, con qualsiasi altro provento.

Disposizioni riguardanti la Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ». (465)

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 10 dello statuto allegato C dell'atto di erezione della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » approvato con Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, e l'articolo 4 del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 227, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono sostituiti come segue:

« Il Ministro dell'educazione nazionale ha la tutela e il controllo sulla Fondazione avente carattere e scopi essenzialmente culturali.

Spetta al Ministro delle finanze la tutela e il controllo per tutto ciò che si riferisce alla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Tale controllo sarà esercitato a mezzo di un collegio di tre revisori nominati con decreto del Ministro delle finanze, di cui uno desi-

gnato dal Ministro stesso delle finanze e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Presidente della Corte dei conti ».

ART. 2.

L'articolo 6 ed il primo comma dell'articolo 10 del predetto Statuto sono riuniti in un unico articolo e variati come appresso:

« Articolo 6 ». L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata ad un Consiglio composto di un Presidente nominato con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Presidente della Reale Accademia d'Italia, e di sette membri di cui 5 di nomina governativa e due a suo tempo nominati a vita da Gabriele d'Annunzio.

In considerazione delle finalità e della natura della Fondazione, l'Ufficio di Presidente e di membro del Consiglio è gratuito ».

ART. 3.

L'articolo 8 dello Statuto della Fondazione, modificato ai numeri 4, 5 e 6 come al secondo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2554, sostituito poi rispetto ai numeri medesimi come all'articolo 3 del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 227, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, viene nuovamente sostituito come segue:

« Il Consiglio della Fondazione è così costituito:

1º) Presidente, nominato con decreto Reale come all'articolo 2 della presente legge;

2º) Architetto Giancarlo Maroni, sovrintendente al Vittoriale e

3º) Gr. Uff. Avv. Leopoldo Barduzzi, entrambi nominati a vita da Gabriele D'Annunzio;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

4°) un Accademico d'Italia nominato con decreto del Duce, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Presidente della Reale Accademia d'Italia;

5°) Provveditore generale dello Stato;

6°) Direttore generale delle Accademie e Biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale;

7°) Direttore generale per il Teatro del Ministero della cultura popolare;

8°) Prefetto a disposizione del Vittoriale.

Concessione di abilitazione « ad honorem » all'insegnamento della stenografia e relative norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per coloro che, sforniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso di un titolo legale di abilitazione in un sistema stenografico. (464)

ART. 1.

È accordata al Ministro dell'educazione nazionale la facoltà di concedere ad *honorem*, e per tutti gli effetti di legge, il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia, secondo il sistema « Cima », al professor Cima Giovanni Vincenzo, creatore del sistema, e ai professori Prete Giuseppe e Cerchio Carlo cultori del sistema stesso.

ART. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1521, convertito nella legge 16 gennaio 1939, anno XVII, n. 222; è accordata facoltà al Ministro dell'educazione nazionale di bandire eccezionalmente esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia ai quali possono essere ammessi, anche se sforniti del titolo di studio di scuola media superiore di cui al citato articolo, coloro che siano in possesso di un titolo legale di abilitazione all'insegnamento della stenografia conseguito per titoli e per esami, anche in un solo sistema.

A tal fine oltre agli altri documenti di rito gl'interessati dovranno produrre il diploma originale da essi posseduto, che li abilita all'insegnamento della stenografia.

ART. 3.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai sensi del precedente articolo, dovranno sostenere nei soli riguardi dei sistemi o del sistema per i quali non siano abilitati la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, le prove orali e svolgere la lezione di cui al vigente programma di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia.